



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

Il giorno **25 giugno 2012**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, previa formale convocazione, si sono incontrate le Parti Sociali per procedere all'**annullamento** del verbale di CIG in deroga sottoscritto in sede ministeriale in data 15/03/12, ed all'espletamento dell'esame congiunto relativo alla situazione occupazionale della **SAMARES SPA IN LIQUIDAZIONE**.

Sono presenti:

- Per la Società: Adelio Riva con delega del Liquidatore
  
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Danilo Lelli
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico
- per la UILTuCUS UIL Naz.le, Danilo Lelli con delega
  
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.
  
- Per la REGIONE TOSCANA, la REGIONE LOMBARDIA, e la REGIONE PUGLIA, benché formalmente convocate, nessun rappresentante. Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento anche da parte della REGIONE LOMBARDIA e della REGIONE PUGLIA delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga – non si procederà alla richiesta alla citata Regione dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

## PREMESSO CHE

- la Società, che opera nel settore elettronico in ambito energetico, occupa complessivamente un organico di 28 lavoratori (tra i quali un dirigente), ha sottoscritto, in data 15/03/12, un accordo presso questo Ministero di concessione di CIG in deroga per n. 28 lavoratori occupati nelle Regioni Lombardia e Toscana, dal 01/04/12 al 31/12/12
- Successivamente, con lettera del 04/05/12, (prot. n. 9861) la Società ha comunicato, tramite il proprio consulente del lavoro di non voler usufruire della CIG in deroga come previsto da tale accordo
- in data 18/05/12 è stata disposta la liquidazione della Società e nominato il Liquidatore
- con Nota del 05/06/2012 (prot. n. 12510) la società chiede un nuovo incontro presso questo Ministero, per dare atto di voler annullare quanto stabilito nell'accordo del 15/03/12 e redigere un nuovo accordo che estende la platea dei beneficiari all'intero organico aziendale (tranne n. 1 dirigente)
- con Nota del 20/06/2012 (prot. n. 13708), il Ministero ha convocato le Parti per la riunione odierna
- nel corso della riunione l'azienda dichiara che i 16 lavoratori in forza nella Regione Lombardia stanno già usufruendo della CIG in deroga dal 01/03/12, tramite accordo siglato presso la Regione stessa il 12/04/12 e che provvederà direttamente a chiedere l'interruzione della fruizione di tale ammortizzatore sociale al 30/06/12.

## CONSIDERATA

La L.183/2011 (Legge di Stabilità del 2012), che all'art.33 co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.



## CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa

## CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale;

## TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO



 le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante. 

1. Le Parti Sociali convengono nell'annullamento dell'accordo governativo del 15/03/12

2. Le Parti convengono il Liquidatore presenterà, al competente ufficio della D.G. delle Politiche attive e passive del Lavoro, istanza per la concessione di un periodo di Cig in deroga ex art.33, co. 21, Legge 183/2011 per il periodo che va dal **01/07/12 al 31/12/12** per il numero massimo di **27 lavoratori** (che rappresentano l'intero organico aziendale, tranne un dirigente) con le seguenti modalità:
  - **Regione Toscana:** n. 9 lavoratori a zero ore
  - **Regione Puglia:** n. 2 lavoratori a zero ore
  - **Regione Lombardia:** n. 16 lavoratori con riduzione oraria massima settimanale del 90%( la riduzione avverrà in modo verticale ed è dovuta alle attività residue della Società)
3. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 33, co. 22, L. n. 183/2011, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte della Regione Toscana coinvolta dalle misure previste e non presente alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
6. Le Parti concordano di incontrarsi su richiesta di una delle parti stesse a livello nazionale.
7. Italia Lavoro, su incarico della D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro,, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
8. La scrivente D.G. delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.


Letto, confermato e sottoscritto.

SAMARES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE



ITALIA LAVORO

LE OO.SS.



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

